COMUNE DI MILAZZO

Prot A/P: Partenza

N. 0017596 del 11-03-2020



Città di Milazzo

4° Settore

"Ambiente e Territorio"

ORDINANZA SINDACALE n. & del 11/03/2000

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica ex art. 32 legge 23 dicembre 1978, n.833, per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Sanificazione degli immobili adibiti ad Uffici Comunali.

IL SINDACO

PREMESSO

che con decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, è stato tra l'altro, disposto che le autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, sono state emanate "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

che con Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e 4 del 08 Marzo 2020 sono state adottate misure di contenimento dell'epidemia in coerenza con i decreti sopracitati;

che con DPCM del 09.03.2020 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 62 del 09.03.2020 sono state emanate, ulteriori misure di contenimento dell'epidemia in corso.

PRESO ATTO

dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi in tutte le regioni;

della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RITENUTO

che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

che anche nel territorio comunale è necessario porre in essere ogni e qualsiasi misura necessaria al fine di garantire la salute dei cittadini e della collettività che fruisce dei servizi comunali.

ATTESA

la necessità e l'urgenza di disporre interventi di sanificazione di tutti gli immobili comunali sede di uffici pubblici, nei quali si determinano situazioni di assembramento di persone, al fine di contenere l'insorgenza del virus per evitare situazioni potenzialmente di rischio e pregiudizio per la salute pubblica;

che risulta necessario assumere immediatamente ogni misura di contenimento anche nelle sedi degli uffici comunali del rischio di diffusione del virus COVID-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità.

RITENUTO che lo strumento azionabile, teso a garantire le misure di contenimento del rischio epidemiologico da Covid 19 al fine di tutelare e prevenire l'incolumità, la sicurezza e la salute pubblica, risulta quello dell'ordinanza contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica ex art. 32 legge 23 dicembre 1978, n.833;

CONSIDERATO che l'Ufficio Ambiente dell'Ente ha provveduto a porre in essere gli adempimenti gestionali sulla piattaforma MEPA con procedura n. 1241528 del 10.03.2020 relativi all'individuazione dell'operatore economico in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di legge, a cui affidare il servizio di sanificazione delle sedi degli uffici comunale nonché le forniture dei primi presidi sanitari di protezione individuale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

VISTI E RICHIAMATI

- gli art. 32 della legge 833/78, 40 della L.R. n. 30/93 e 4 del Decreto Assessorato Regionale alla Sanità del 18.11.1994, che individuano nel Sindaco l'Organo competente all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'art. 50 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 che prevede "in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...)";
- le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 3 e 4 del 08.03.2020
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità del Comune;
- l'articolo 69 dell'Ordinamento Enti locali vigente nella Regione siciliana;
- ai sensi dell' art. 32 legge 23 dicembre 1978, n.833 :

ORDINA

- 1. nelle giornate del 12 e 13 Marzo 2020, la chiusura, ai fini della loro disinfezione e sanificazione, dei seguenti locali comunali: Palazzo Municipale; Paladiana; Uffici Salita Cappuccini; Palazzo D'Amico; Uffici Assessorato Turismo; Teatro Trifiletti; Locali Uffici complesso monumentale Castello Milazzo, Uffici sede della Polizia Locale; Uffici Cimiteriali.
- 2. che i locali ove hanno sede gli Uffici della Polizia Locale, gli uffici Anagrafe e Cimiteriali restino aperti, nelle consistenze stabilite dai rispettivi Dirigenti, al fine di garantire i servizi essenziali.

DISPONE

che i Dirigenti dell'Ente adottino negli uffici di propria competenza tutte le misure organizzative adeguate a garantire l'esecuzione del servizio di sanificazione nelle giornate oggetto di chiusura.

- la trasmissione a mezzo pec della presente ordinanza a :
 - S.E. il Prefetto di Messina, Piazza Unità d'Italia Messina, Pec: <u>protocollo.prefme@pec.interno.it</u>;
 - Dirigente Polizia Locale e Dirigente 3° Settore per quanto di propria competenza.
 - Dirigente del 1° Settore Affari Generali e legali per quanto di propria competenza;
 - Dirigente del 4° e 5° Settore Ambiente e Territorio e lavori Pubblici per quanto di propria competenza;

ed inoltre:

- all'ufficio Messi comunali per le rispettive notifiche e per la pubblicazione all'Albo Preto-
- al Sig. Presidente della Regione Siciliana Palermo;
- al Distretto di Milazzo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
- al Sig.Dirigente del Commissariato di P.S. di Milazzo;
- al Sig.Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Milazzo;
- al Sig.Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Milazzo;
- al Sig.Dirigente della Polizia Locale (3° Settore) per tutti gli atti di specifica competenza scaturenti dall'adozione del presente atto;

RENDE NOTO

Che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per il territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni l